

Obbligo iscrizione domicilio digitale amministratori: dal 31/10/2025 nuova disciplina

L'articolo 13 del Decreto Legge 159/2025 (in vigore dal 31/10/2025) ha modificato l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come già modificato dall'art. 1, comma 860 della legge di Bilancio 2025, aggiungendo le seguenti parole: «**nonché all'amministratore unico o all'amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del Consiglio di amministrazione**».

Pertanto, dal 31 ottobre 2025 l'obbligo di comunicare il domicilio digitale/indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al registro delle imprese, che ad inizio anno era stato esteso a tutti gli amministratori di imprese costituite in forma societaria, ricade ora - oltre che su società e imprese individuali - solo sugli amministratori di imprese che assumono le cariche di **amministratore unico, amministratore delegato o, in caso di mancanza dell'amministratore delegato, Presidente del Consiglio di amministrazione**.

Il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa in cui è ricoperta tale carica.

Persone soggette all'obbligo

La norma si applica a tutti coloro che nelle **società di capitali**, nelle **società consortili** e nelle **cooperative** assumono la carica di amministratore unico, amministratore delegato, o in caso di mancanza di quest'ultimo, di Presidente del Consiglio di amministrazione.

Non sono, pertanto, soggetti all'obbligo della comunicazione gli amministratori di società di persone o coloro che nelle società di capitali (o nei Consorzi, Reti di imprese



ecc.) assumono cariche diverse (consiglieri, Presidente Comitato direttivo ecc.).

stazioni Privacy |

Questo sito utilizza cookie tecnici e cookie analitici anonimizzati. Per consentire specifiche funzionalità quali la condivisione e/o la visione di contenuti, possono essere installati, solo previo tuo consenso, cookie di terze parti che consentono alla terza parte di profilare gli utenti. Tramite questo banner, puoi accettare tutti i cookie, selezionare le categorie di cookie di cui consente l'utilizzo e/o modificare le preferenze. Per vedere la Cookie Policy completa, clicca [Maggiori informazioni](#)

☒ Cookie tecnici

Cookie necessari per il funzionamento del sito e cookie analitici anonimizzati

☐ Cookie per la condivisione dei contenuti di questo sito tramite piattaforme di terze parti

Cookie tecnico di terza parte che consente la funzione di condivisione tramite social network.

Conferma le scelte

Accetta tutti i cookie

Revoca il consenso

Termine

- Per coloro che vengono nominati o confermati alle cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza di quest'ultimo, Presidente del Consiglio di amministrazione, la comunicazione del domicilio digitale **dovrà avvenire contestualmente alla richiesta di iscrizione della nomina**, sia come prima nomina che come conferma. In assenza dell'informazione, l'ufficio sospenderà la domanda in attesa che sia integrata con il domicilio digitale.
- Coloro che, al 31/10/2025, ricoprono le cariche di amministratore unico, amministratore delegato o, in mancanza di quest'ultimo, di Presidente del Consiglio di amministrazione dovranno comunicare il proprio domicilio digitale entro il **31/12/2025**.

Il mancato adempimento comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 16, comma 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ovvero della sanzione di cui all'articolo 2630 c.c. raddoppiata (da un minimo di 206 ad un massimo di 2.064 euro).

Domicilio digitale/PEC da indicare

Il domicilio digitale deve essere univoco e pertanto NON può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa in cui è ricoperta la carica.

Diritti di segreteria e imposta di bollo

Nel caso di presentazione della sola comunicazione del domicilio digitale di uno dei predetti amministratori - senza alcuna modifica o aggiunta di dati riferiti al domicilio



fisico e alla rappresentanza **si applica l'esenzione del diritto di segreteria e dell'imposta di bollo.**

Questo sito utilizza cookie tecnici e cookie analitici anonimizzati. Per consentire specifiche funzionalità quali la condivisione e/o la visione di contenuti, possono essere installati, solo previo tuo consenso, cookie di terze parti che consentono alla terza parte di profilare gli utenti. Tramite questo banner, puoi accettare tutti i cookie, selezionare le categorie di cookie di cui consente l'utilizzo e/o modificare le preferenze. Per vedere la Cookie Policy completa, clicca

Cookie tecnici

Cookie necessari per il funzionamento del sito e cookie analitici anonimizzati

Cookie per la condivisione dei contenuti di questo sito tramite piattaforme di terze parti

Cookie tecnico di terza parte che consente la funzione di condivisione tramite social network.

delegato o, in mancanza di quest'ultimo, di Presidente del Consiglio di amministrazione e non venga contestualmente presentata la domanda di iscrizione del domicilio digitale per uno degli amministratori, l'ufficio sospenderà la domanda richiedendo la regolarizzazione.

Aggiornato il: 11/11/2025 - 12:15

Altre Novità

Vedi Tutto

Scadenza tecnica straordinaria di alcuni dispositivi di firma digitale al 31/12/2025

Obbligo iscrizione domicilio digitale amministratori: dal 31/10/2025 nuova disciplina

Obbligo di iscrizione del domicilio digitale degli amministratori di società: disciplina fino al 30 ottobre 2025

Talenti per la sostenibilità a Ecomondo 2025

Domicilio digitale: avvio procedimento di cancellazione d'ufficio

